

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2512 del 29/04/2025
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta La Porta Rottami S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Luciano Lama n. 55. Modifica sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2616 del 29/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **La Porta Rottami S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Luciano Lama n. 55. Modifica sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** è titolare dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15, relativa all'impianto sito in Comune di Longiano, Via Luciano Lama n. 55, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per il recupero di rifiuti metallici (R4 - R12 e R13), prorogata fino al 31.05.2025 con DET-AMB-2024-6662 del 29/11/2024, in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo della stessa;
- l'attività di gestione rifiuti era stata sottoposta al Procedura di verifica (screening), conclusasi con D.G.P. n. 322 del 06.08.2013, prot. gen. n. 111768/13, con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 128164 del 24.07.2023, con cui la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** chiede la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica suddetta, riguardante in particolare i seguenti aspetti:

- sostituzione della pressa cesoia attualmente presente nell'impianto con una nuova (Modello Taurus RH 127 EHBL);
- inserimento dell'operazione di recupero R4 per il codice rifiuti EER 170411;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa con nota PG n. 134504 del 02.08.2023 alla ditta **La Porta Rottami S.r.l.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;
- la nota PG n. 162290 del 25.09.2023, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 06.11.2023;
- la nota PG n. 162278 del 25.09.2023 con cui questo Servizio ha richiesto al Distretto Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 06.11.2023, nella quale:

- è stato valutato che le modifiche che la ditta intende apportare non sono tali da necessitare una verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening), nonostante il progetto ricada nella tipologia progettuale di cui agli allegati B.2 della L.R. 4/2018 e nel dettaglio nelle categorie **B.2.60) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o**

all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2) e B.2. 50) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- è stata evidenziata la necessità di integrare la documentazione presentata dalla ditta **La Porta Rottami S.r.l.**;

Vista la nota PG n. 188339 del 07.11.2023 con cui il Distretto Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa espressa durante la seduta della Conferenza del 06.11.2023;

Atteso che, con nota PG n. 193896 del 14.11.2023, è stato trasmesso il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 06.11.2023 e contestualmente è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione indicata nel verbale stesso, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Tenuto conto che:

- con nota acquisita al PG n. 208847 del 07.12.2023, la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione fino al giorno 31.01.2024, a causa della corposità e della complessità della documentazione da presentare; proroga concessa con nota Arpae PG n. 210214 dell'11.12.2023;
- con nota acquisita al PG n. 13789 del 24.01.2024, la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** ha chiesto un'ulteriore proroga fino al giorno 29.02.2024, con le stesse motivazioni sopra esposte; proroga concessa con nota Arpae PG n.155001 del 25.01.2024;

Dato atto che la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** ha trasmesso in data 29.02.2024 la documentazione richiesta in riscontro agli esiti della Conferenza dei Servizi di cui sopra, acquisita da Arpae al PG n. 41523 del 04.03.2024;

Tenuto conto che con nota PG n. 46789 del 11.03.2024 la documentazione ricevuta è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento e contestualmente è stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 28.05.2024;

Dato atto che la Conferenza nella seduta del 28.05.2024:

- decide di sospendere la seduta stessa, aggiornando i lavori al 18 giugno 2024 su richiesta avanzata dal Comune, che per esprimere il parere di competenza, necessitava di ulteriore tempo e di una planimetria sulla quale fosse indicato l'ingombro reale della nuova pressa e le distanze della stessa dai confini;
- chiede alla ditta di trasmettere specifica documentazione aggiornata in tempo utile per la successiva seduta;

Dato atto altresì che con nota PG n. 102506 del 04.06.2024, Arpae-SAC chiede al Distretto Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice impatto acustico, come richiesto dal Comune di Longiano con mail del 03.06.2024;

Vista la nota PG n. 107637 dell'11.06.2024, con cui, facendo seguito alla Conferenza dei Servizi del 28.05.2024, viene convocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 18.06.2024, viene trasmesso il verbale della seduta della Conferenza del 28.05.2024, e viene richiesta alla ditta specifica documentazione aggiornata come specificato nel verbale stesso;

Tenuto conto che, con nota acquisita da Arpae al PG n. 111201 del 17.06.2024, la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** chiede l'annullamento della seduta della Conferenza dei Servizi prevista per il 18.06.2024, convocata con nota PG n. 107736 dell'11.06.2024, e la sospensione dei termini di procedimento, al fine di poter predisporre della documentazione necessaria per inserire nel procedimento anche l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dal gruppo elettrogeno (1.312,75 kW, a gasolio) a servizio della nuova presso-cesoia;

Considerato che, con nota PG n. 111450 del 17.06.2024, Arpae accoglie la richiesta avanzata dalla ditta, annullando la seduta della Conferenza dei Servizi prevista per il 18.06.2024 e sospendendo i termini del procedimento fino al ricevimento della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06, nonché della ulteriore documentazione richiesta nella seduta del 28.05.2024;

Viste:

- la nota acquisita al PG. n. 172355 del 25.09.2024, con cui **La Porta Rottami S.r.l.** trasmette la documentazione richiesta nella seduta del 28.05.2024 e con cui chiede, tra l'altro:
 - il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 come nuovo titolo abilitativo all'interno dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativamente al gruppo elettrogeno (1.312,75 kW, a gasolio) a servizio della nuova presso-cesoia;
 - l'inserimento di un nuovo macchinario costituito da una pelacavi modello MAXI 100, matricola n. 0622/2351;
- la nota PG n. 192040 del 23.10.2024, con cui Arpae-SAC convoca la Conferenza dei Servizi per il 11.12.2024 e con cui precisa che, vista la richiesta di ricomprendere un nuovo titolo abilitativo, i tempi del procedimento ricominciano a decorrere dal 25.09.2024, data di ricevimento dell'istanza suddetta;

Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi dell'11.12.2024, in cui in particolare:

- il **Comune di Longiano**, per quanto di competenza, esprime il seguente parere:

"la presso cesoia date le dimensioni si configura come intervento di "installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti" previsto all'art. 13 comma 1 lett. f) LR 15/2013, pertanto il parere in materia edilizia è favorevole a condizione che il macchinario venga posizionato in modo da rispettare la distanza di 5 m dai confini e che venga presentata una SCIA, seguita da SCEA;"
- la Conferenza dei Servizi conclude la seduta esprimendo parere favorevole alle modifiche richieste, fatta salva la trasmissione della planimetria e del manuale operativo aggiornati. Per l'aggiornamento della planimetria in particolare viene richiesto che il macchinario venga posizionato in modo da rispettare la distanza di 5 m dai confini e che venga presentata una SCIA, seguita da SCEA in conformità al parere espresso dal Comune di Longiano;

Acquisita al PG n. 230637 del 19.12.2024 la relazione tecnica istruttoria sulle matrici rifiuti e impatto acustico, resa dal Distretto Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 11.12.2024;

Vista la nota PG n. 5739 del 13.01.2025, con cui Arpae-SAC invia il verbale della seduta della Conferenza del 11.12.2024 ai partecipanti e chiede alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, la documentazione aggiornata in conformità alle conclusioni della

Conferenza dei Servizi;

Vista la nota acquisita al PG n. 25884 dell'11.02.2025, con cui **La Porta Rottami S.r.l.**, "*a causa delle tempistiche di verifica inerenti alle modalità di aggiornamento della documentazione tecnica*", chiede una proroga di 30 giorni dei termini per la presentazione della documentazione aggiornata richiesta con nota PG n. 5739 del 13.01.2025;

Vista la nota PG n. 28875 del 14.02.2025, con cui Arpae accoglie la richiesta, concedendo una proroga fino al giorno 14.03.2025 per la predisposizione della documentazione suddetta, sospendendo fino a tale data i termini del procedimento;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 46228 dell'11.03.2025, con cui **La Porta Rottami S.r.l.** trasmette, tra l'altro, la documentazione allegata alla SCIA per "Installazione di impianto tecnologico privo di volumi tecnici" presentata in data 03.03.2025 al Comune di Longiano, tra cui una relazione tecnica relativa al posizionamento di impianto tecnologico, nella quale in particolare è precisato quanto segue:

- trattasi di un macchinario a servizio dell'attività, che non è posto all'interno di un qualsiasi tipo di volume tecnico entro il quale ci sia la presenza di personale addetto alla lavorazione;
- la pressa-cesoia, per il tipo di modello e telaio, è priva di propria fondazione e verrà semplicemente appoggiata su piazzale in calcestruzzo armato esistente;
- la stessa viene posizionata alla medesima distanza della precedente pressa-cesoia dal confine con la ditta Autodemolizioni De Carli s.r.l.;
- la pressa-cesoia verrà posizionata dal confine stradale a mt.9,20;
- da direttive impartite dall'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio (N.C.E.U.) per gli "Imbullonati", la pressa-cesoia è esente da aggiornamento catastale;

e chiede pertanto, per la tipologia del macchinario, in riferimento al confine posto fra le proprietà "La Porta Rottami SRL" e "Autodemolizioni De Carli SRL", di posizionare la pressa-cesoia alla medesima distanza della precedente ovvero a mt. 4,13 riferita alla mezzeria del muro di confine in c.a. alto mt. 2,00 con sovrastante cancellata h. 1,00 e a mt. 9,20 dal confine stradale con via Bachelet;

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto richiesto dalla ditta, convocare con nota PG n. 55382 del 24.03.2025, una ulteriore seduta della Conferenza dei Servizi fissata per il giorno 09.04.2025, al fine valutare la nuova documentazione, trasmettendo contestualmente agli Enti partecipanti la documentazione inviata dal proponente, acquisita al PG n. 46228 del 11.03.2025;

Visti gli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi del 09.04.2025, in cui:

- il **Comune di Longiano** conferma l'avvenuta presentazione della SCIA e, visti i chiarimenti contenuti nella suddetta documentazione trasmessa dalla ditta, evidenzia quanto segue:
 - Trattandosi di un impianto tecnologico a servizio dell'attività semplicemente appoggiato su piazzale in calcestruzzo;
 - Rilevato che l'impianto non crea un volume tecnico con presenza di personale addetto alla lavorazione e che gli operatori utilizzano comandi wireless esclusivamente dall'esterno;
 - Preso atto che l'area di sedime della nuova presso-cesoia è pressoché coincidente con il sedime del precedente impianto;
 - Alla luce di ciò ritiene che la nuova presso-cesoia possa essere installata alla medesima distanza dal confine della precedente ed esprime, pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla conformità urbanistico-edilizia relativa alla modifica in oggetto, con il posizionamento della nuova presso-cesoia come da elaborati datati 25.02.2025;

- Il rappresentante dei **Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena** precisa che in sede di SCIA dovrà essere presentata, secondo le procedure di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. 07/08/2012, la planimetria aggiornata con le distanze esatte del generatore dai confini di proprietà.
- In relazione alla precisazione dell'AUSL riportata nella precedente seduta in merito alla necessità di idonea altezza della siepe presente presso l'impianto al fine di mitigare gli impatti ambientali negativi connessi all'attività lavorativa, si evidenzia che una ridotta porzione dovrà essere lasciata libera per garantire la fascia di rispetto dal generatore richiesta della normativa antincendio, come da elaborati presentati.
- La Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, conclude i propri lavori esprimendo all'unanimità parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, specificando che la presso-cesoia dovrà essere posizionata come da elaborati acquisiti al PG n. 46228 dell'11.03.2025 e che l'autorizzazione comprende il rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e del nulla-osta acustico, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale della seduta stessa e di quelle riportate nel verbale della seduta dell'11.12.2024 non rettificata nella successiva riunione;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 24.04.2025;

Ritenuto altresì opportuno in riferimento all'Allegato A dell'autorizzazione vigente:

- eliminare le prescrizioni n. 4, 21 e 25 in quanto riferite al rispetto di altre normative e alle prescrizioni della delibera di screening, a cui la ditta è comunque tenuta ad attenersi;
- sostituire il riferimento alla Provincia nelle prescrizioni n. 22 e 26, in quanto non più competente;
- aggiornare la prescrizione n. 3 con i riferimenti alle nuove revisioni dei medesimi elaborati acquisite nel presente procedimento;

Ritenuto altresì opportuno formulare la prescrizione identificata con il n. 3 nel verbale della seduta dell'11.12.2024 (corrispondente alla prescrizione n. 29 dell'Allegato A al presente atto) nella versione più recente utilizzata in un altro procedimento;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PG n. 128164 del 24.07.2023

1. Dichiarazione di Conformità della Pressa Cesoia Modello Taurus RH 127 EHBL - Matricola n. BC1004 - Anno di costruzione 2023 e descrizione delle specifiche tecniche;
2. Documentazione previsionale di impatto acustico, datata 16.06.2023, a firma dei TCA incaricati;

Documentazione acquisita al PG n. 41523 del 04.03.2024

3. Certificato Reg. 333/2015 valido per le attività di recupero di rifiuti di ferro, acciaio, alluminio e le sue leghe, rilasciato in data 04.04.2024 e con scadenza in data 02.04.2026;
4. Certificato Reg. 715/2013 valido per le attività di recupero di rifiuti di rame, rilasciato in data 04.04.2024 e con scadenza in data 02.04.2026;
5. Procedura PR 333 - Sistema di qualità rottami ferrosi e rame;
6. Accordo rifiuti urbani RECTER srl;
7. Schede Rifiuti - Rev. 0 del 26.02.2024;

Documentazione acquisita al PG n. 172355 del 25.09.2024

8. Dichiarazione conformità CE Pelacavi MAXI 100, matricola n. 0622/2351;
9. Dichiarazione conformità CE e documenti tecnici Gruppo Elettrogeno;
10. Procedura PR 83 - Gestione delle Non Conformità - Rev.1;
11. Procedura EoW - PR 75 - Erogazione del servizio Controlli Operativi - Rev. 1;
12. Procedura Controllo Radiometrico con Planimetria - Rev. 5.1.1 e nomina del Tecnico Responsabile per la Sorveglianza radiometrica datata 26.06.2024;
13. Scheda C - Emissioni in Atmosfera datata 18.09.2024;

Documentazione acquisita al PG n. 46228 dell'11.03.2025

14. Manuale Operativo - Rev. 3 - Marzo 2025
15. Planimetria - Tavola Stato Attuale - datata 25.02.2025, Scale 1:1000 e 1:100;
16. Dichiarazione di invarianza rispetto a quanto previsto dall'Allegato B dell'autorizzazione vigente;
17. Documentazione relativa alla SCIA presentata al Comune di Longiano il 03.03.2025:
 - modulistica SCIA
 - relazione chiarimenti sulla distanza dai confini di proprietà
 - relazione avente ad oggetto *"SCIA per il posizionamento di un impianto tecnologico a servizio della società La Porta Rottami S.r.l.: "Pressa-Cesoia" sul lotto n. 67 ..."*
 - Elaborato grafico stato attuale
 - Elaborato grafico stato comparativo
 - Elaborato grafico stato futuro

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Visto il certificato UNI EN ISO 14001:2015, rilasciato in data 19.04.2022 e avente validità fino al 18.04.2025, acquisito al PG n. 67678 del 26.04.2022, attualmente in fase di rinnovo;

Acquisito al PG n. 215132 del 27.11.2024 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **La Porta Rottami S.r.l.**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto per la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** in data 29.10.2024 tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere l'istanza di modifica sostanziale avanzata dalla ditta **La Porta Rottami S.r.l.** modificando l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi;

Precisato che la ditta non ha chiesto di ricomprendere nel presente procedimento la SCIA per "Installazione di impianto tecnologico privo di volumi tecnici", presentata in data 03.03.2025 al Comune di Longiano, che pertanto non è ricompresa nella presente autorizzazione;

Ritenuto congruo aggiornare l'Allegato A "Gestione rifiuti" vigente a seguito delle modifiche in oggetto, sostituendolo integralmente con l'Allegato A al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Dato atto che, con nota allegata alla documentazione acquisita al PG n. 46228 dell'11.03.2025, il legale rappresentante dichiara l'invarianza rispetto a quanto previsto dall'Allegato B dell'autorizzazione vigente, di cui sopra, che comprende:

- autorizzazione allo scarico di acque prima pioggia e dilavamento in fogna pubblica;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

- 1) **di modificare**, per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del

D.Lgs. 152/06 con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15 e s.m.i., alla ditta **La Porta Rottami S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di **Longiano - Via Luciano Lama n. 55**, come di seguito riportato:

- sostituzione della presso-cesoia attualmente presente nell'impianto con una nuova (Modello Taurus RH 127 EHBL) e inserimento di una macchina pelacavi;
 - inserimento dell'operazione di recupero R4 per il codice rifiuti EER 170411;
 - rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - emissione del nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95;
- 2) **di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente modifica dell'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
- modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
 - inserimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato C);
 - inserimento del nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. (Allegato D);
- 3) **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e del Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15, e s.m.i.:
- l'Allegato **A "Gestione rifiuti"**;
 - l'Allegato **C "Emissioni in atmosfera"**;
 - l'Allegato **D "Nulla osta acustico"**;
- 4) **di dare atto** che l'**Allegato A** alla presente determinazione modifica e sostituisce il medesimo Allegato del Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15 e s.m.i.;
- 5) di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni contenute nel presente atto. L'atto integrativo dovrà essere presentato ad Arpae-SAC in originale oppure firmato digitalmente, allegando inoltre le seguenti dichiarazioni, in originale o firmate digitalmente:
- a. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - b. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - c. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto, previa diffida**;
 - d. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto della modifica di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere

svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;

6) **di stabilire** che:

- a) l'utilizzo della nuova pressa-cesoia potrà avvenire solo a seguito dell'ottemperanza alle seguenti condizioni:
 - 1. accettazione da parte di Arpae della appendice alla garanzia finanziaria a seguito del rilascio dell'atto di modifica;
 - 2. presentazione della SCEA al Comune di Longiano secondo quanto previsto dalla normativa edilizia;
 - 3. presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco secondo quanto previsto dalla normativa antincendio;
- b) la ditta dovrà trasmettere ad Arpae-SAC specifica comunicazione relativa all'avvio dell'utilizzo della nuova pressa allegando idonea documentazione attestante l'ottemperanza ai punti suddetti;

7) **di precisare**:

- a) la necessità di mantenere una idonea altezza della siepe presente presso l'impianto, al fine di mitigare gli impatti ambientali negativi connessi all'attività lavorativa, ad eccezione di una porzione ridotta che dovrà essere lasciata libera al fine di garantire la fascia di rispetto dal generatore richiesta dalla normativa antincendio, come da elaborati presentati;
 - b) in sede di SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dovrà essere presentata, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 7 del D.M. 07.08.2012, la planimetria aggiornata con le distanze esatte del generatore dai confini di proprietà;
- 8) **di dare atto** che il Distretto Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 10) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

11) **di fare salvi**:

- a. i diritti di terzi;
- b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- c. quanto previsto dalla normativa antincendio;
- d. quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 e D.Lgs. 151/11 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
- e. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- f. quant'altro disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, con particolare riferimento alla parte terza in tema di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
 - g. quanto previsto dalla D.G.P. n. 322, prot. gen. n. 111768/13, relativa alla Procedura di verifica (screening)
 - h. la facoltà di questa Agenzia di modificare ai sensi di legge l'importo delle garanzie finanziarie in caso di esito negativo della procedura di rinnovo della certificazione ISO 14001;
- 12) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 13) **di dare atto** che:
- a. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - b. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - c. ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- 14) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato
documento firmato digitalmente

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

L'attività di recupero rifiuti metallici, di cui all'**art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, della ditta **La Porta Rottami S.r.l.** con sede legale e impianto sito in Comune di **Longiano, Via Luciano Lama n. 55** è autorizzata alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<i>Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)</i>		<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (dal 01/01 al 31/12)</i>
A	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13-R4	800 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)	17.000 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi			
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	120199	rifiuti non specificati altrimenti			
	150104	imballaggi metallici			
	160117	metalli ferrosi			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*			
	170401	rame, bronzo, ottone			
	170402	alluminio			
	170405	ferro e acciaio			
	170407	metalli misti			
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*			
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
	191202	metalli ferrosi			
	191203	metalli non ferrosi			
	200140	metalli			

	Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)		Operazioni autorizzate	Quantitativo stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (dal 01/01 al 31/12)
B	110501	zinco solido	R13	600 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)	6.000 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)
	160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose			
	160116	serbatoi per gas liquefatto			
	160118	metalli non ferrosi			
	170403	piombo			
	170404	zinco			
	170406	stagno			
C	160122	componenti non specificati altrimenti	R13-R12	100 t	1.500 t

2. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale.
3. L'impianto deve essere gestito conformemente al Manuale operativo - Rev. 3 Marzo 2025 e alla perimetrazione e alla suddivisione degli specifici settori, così come individuato nell'elaborato grafico "Stato attuale" datato 25.02.2025, acquisiti al PG n. 46228/25.
4. Le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto devono essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali, nei quali viene indicato il settore, devono essere ben visibili per dimensioni e collocazioni.
5. Sul registro di carico e scarico, per i rifiuti aventi codici EER generici ("non specificati altrimenti") e per i rifiuti prodotti tramite operazione R12 senza cambio del codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto.
6. Per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto.
7. L'operazione di recupero R4 autorizzata riguarda esclusivamente materiali rientranti nel campo di applicazione del Reg. UE n. 333/11 e del Reg. Ue n. 715/13, come da sistema di gestione approvato dal certificatore, in particolare:
 - a. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (Ue) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la

conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;

- b. i rifiuti costituiti da rottami di rame avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento.
8. I rifiuti sottoposti alla operazione R12 e alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.
9. Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
10. La ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.
11. Tutti i contenitori e le aree in cui vengono stoccati i rifiuti ritirati e prodotti e i materiali conformi ai Reg. (UE) n. 333/2011 e Reg. (UE) n. 715/13 devono essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocamento in cui sia indicato o il codice EER del rifiuto o l'indicazione del tipo di materiali conformi ai Regg. 333/11 e 715/13.
12. I rifiuti da sottoporre alle operazioni R4 devono essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua l'attività R12 e/o R13.
13. La ditta deve garantire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale.
14. I rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno.
15. I rifiuti che potrebbero essere polverulenti quali ad esempio quelli appartenenti ai codici EER 120101 – 120102 – 120103 – 120104 devono essere stoccati al chiuso e/o protetti dagli agenti atmosferici al fine di evitare emissioni polverulente.
16. L'altezza dei cumuli di stoccaggio non deve superare i 3 metri di altezza.
17. Deve essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti.
18. Deve essere mantenuta, l'integrità delle pavimentazioni; qualora vengano rilevate carenze strutturali, devono essere ripristinati i requisiti ottimali di esercizio, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto.
19. La ditta deve garantire la presenza di attrezzature e materiali assorbenti e neutralizzanti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti.
20. Qualora il recettore R1 dovesse acquisire l'abitabilità oppure venga venduto ad altri per essere reso abitabile la ditta dovrà realizzare una barriera acustica ad L sull'angolo sud ovest del confine, con una quota di 4 metri e lunga 20 metri x 10 metri e darne comunicazione ad Arpa, Comune e AUSL Romagna.
21. La ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione.

22. In caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 del D.lgs 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo.
23. Deve essere comunicata ad Arpae ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/2013 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).
24. Alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.
28. Le diverse partite di End of Waste prodotte dovranno essere identificate con cartellonistica adeguata e mantenute distinte tra loro, nonché dai rifiuti presenti in impianto, dai quali dovranno essere separate con idonee delimitazioni fisiche (barriere jersey o similari), laddove le rispettive aree risultino attigue.
29. Per quanto non in contrasto con la normativa vigente, resta fermo che i rifiuti potranno essere accettati in impianto solo se accompagnati da Formulare di Identificazione Rifiuti (FIR) sui quali è riportato il codice di un'unica operazione di recupero autorizzata (R13 o R12 o R4), la quale dovrà essere riportata nel relativo movimento di carico sul registro di carico e scarico. Eventuali successivi passaggi interni dei rifiuti da un'operazione ad un'altra successiva (R13 → R12 o R13 → R4 o R12 → R4), a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere tracciati su detto registro, attraverso opportuni movimenti.
30. I rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice.
31. I rifiuti prodotti attraverso le operazioni R12 e R4, compresi quelli derivanti da mera separazione/selezione, dovranno essere gestiti nelle modalità del deposito temporaneo, a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza.
32. Dovrà essere possibile, attraverso un software gestionale, verificare in ogni momento lo stoccaggio istantaneo (R13) in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare quantità in peso istantanea e tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R12 e R4) e prodotti (deposito temporaneo) e degli End of Waste presenti in impianto.
33. L'autorità competente potrà disporre la revisione della procedura relativa alla sorveglianza radiometrica, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti normativi e relative disposizioni tecnico-giuridiche.

34. La planimetria relativa all'organizzazione dei diversi settori dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito.
35. Dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpa, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento sito in Comune di Longiano (FC), Via L. Lama n. 55, è in possesso di autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti metallici ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15 e s.m.i.

La succitata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica prot. gen. n. 117069 del 07/01/20215 e s.m.i., chiedendo altresì di ricomprendere nella autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, trattasi di una nuova emissione E1 derivante dal gruppo elettrogeno (1.312,75 kW, a gasolio) a servizio della nuova presso-cesoia Taurus RH 127 EHBL.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa, in quanto relativamente alla nuova emissione i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni:

- il gruppo elettrogeno ha potenza termica nominale superiore ad 1 MW pertanto la relativa emissione E1 è sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- tale gruppo elettrogeno costituisce altresì un nuovo "medio impianto di combustione" ai sensi della definizione di cui all'art. 268 comma 1 lettera gg-bis) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i valori limite di riferimento sono quelli previsti al punto 3 "*Motori fissi a combustione interna*" (terza tabella "*Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%*") della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riportati:

ossidi di azoto	190 mg/Nmc
monossido di carbonio	240 mg/Nmc
polveri	50 mg/Nmc

- la citata terza tabella del punto 3 “*Motori fissi a combustione interna*” prevede altresì la possibilità di esentare i nuovi medi impianti di combustione in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500, dall'applicazione del valore limite di 190 mg/Nmc per gli ossidi di azoto, previo impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria deve comunque stabilire un valore limite che, nella medesima tabella, è fissato in valori variabili in considerazione della potenza termica nominale, del tipo di combustibile, del numero di giri del motore, ecc.; infine, nella medesima tabella si precisa che “*i valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017*”;
- la ditta ha dichiarato che il gruppo elettrogeno in questione avrà un utilizzo stimato di circa 1.000 ore/anno, senza però dichiarare l'impegno a rispettare tale numero di ore operative o, in ogni caso, senza fare esplicito riferimento alla possibilità di esenzione descritta al punto precedente;
- la ditta nel quadro emissivo ha indicato i seguenti valori limite, riferiti al 5% di ossigeno:

ossidi di azoto	500 mg/Nmc
monossido di carbonio	650 mg/Nmc
polveri	130 mg/Nmc

- riportando i valori limite indicati dalla ditta al 15% di ossigeno, secondo il calcolo indicato al comma 12 dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si rileva che gli stessi sono coerenti con i valori limite previsti al punto 3 terza tabella della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sopra riportati;
- alla luce delle valutazioni di cui sopra, per l'emissione E1 si stabiliscono i valori limite previsti al punto 3 terza tabella della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; la ditta dovrà comunicare la messa in esercizio della emissione, quindi effettuare i tre monitoraggi di messa a regime, successivamente i monitoraggi dovranno avere una frequenza almeno annuale.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 09/04/2025 ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con le prescrizioni sopra riportate relativamente alle emissioni in atmosfera che erano già state definite nella precedente seduta del 11/12/2024.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria, effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, allegata all'istanza di modifica presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data

24/07/2023, acquisita ai prot. n. PG/2023/128164 del 24/07/23, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di recupero di rifiuti metallici sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 - GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA PRESSO-CESOIA

(1.312,75 kW, a gasolio) - Medio impianto di combustione nuovo

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Longiano, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla**

data di messa a regime il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo

di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

12. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

14. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesso che:

- la ditta **La Porta Rottami S.r.l.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 07.01.2015, prot. gen. 117069/15, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa all'impianto sito in Comune di **Longiano, Via Luciano Lama n. 55**.
- la ditta **La Porta Rottami S.r.l.**, con documentazione acquisita al PG n. 128164 del 24.07.23 e successive integrazioni, chiede la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica suddetta. riguardante in particolare i seguenti aspetti:
 - sostituzione della presso-cesoia attualmente presente nell'impianto con una nuova (Modello Taurus RH 127 EHBL);
 - inserimento dell'operazione di recupero R4 per il codice rifiuti EER 170411 e introduzione di una pelacavi;
 - inserimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la suddetta documentazione è comprensiva della Documentazione previsionale di impatto acustico, datata 16.06.2023, a firma dei TCA incaricati (PG n. 128164 del 24.07.2023);

Visto il parere in merito all'impatto acustico favorevole espresso da Arpae-Distretto Territoriale nella seduta della Conferenza dell'11.12.2024 e successivamente formalizzato con nota acquisita al PG n. 230637 del 19.12.2024, di cui si riportano le conclusioni:

"Viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse, l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni in assenza della realizzazione di opere di contenimento acustico, per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi e pertanto si esprime parere favorevole.

Resta fermo, comunque, che:

1. *l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;*
2. *qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge. "*

Dato atto che il **Comune di Longiano**, per quanto di competenza, nella medesima seduta della Conferenza dei Servizi dell'11.12.2024, in merito all'impatto acustico, ha espresso nulla-osta ai sensi della L. 447/95 nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae-Distretto Territoriale sopra riportate;

Evidenziato che la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 09.04.2025, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti,

comprensiva del nulla-osta acustico nel rispetto delle prescrizioni relative all'impatto acustico che erano già state definite nella precedente seduta dell'11.12.2024.

Sulla base di quanto sopra esposto

NULLA-OSTA

dal punto di vista acustico, ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti della ditta **La Porta Rottami S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di **Longiano, Via Luciano Lama n. 55**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto delle avvertenze di seguito riportate:

1. l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;
2. qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.